



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

OGGETTO: Regime forfettario 2026 – Modifica delle condizioni di accesso per redditi da lavoro dipendente

Gentili clienti,

la Legge di Bilancio 2026 ha confermato e prorogato anche per l'anno 2026 le modifiche introdotte nel 2025 in materia di **accesso e permanenza nel regime forfettario**, con particolare riferimento ai contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati.

In concreto, viene estesa anche al 2026 la soglia maggiorata prevista per verificare il diritto ad applicare il regime agevolato.

Nuova soglia per redditi da lavoro dipendente

Dal 1° gennaio 2025, e ora anche per il 2026, la soglia massima di redditi da lavoro dipendente o assimilati che consente di restare nel regime forfettario è stata **innalzata da 30.000 euro a 35.000 euro**.

Questo significa che:

- il contribuente potrà applicare il regime forfettario nel 2026 se nel 2025 ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati **non superiori a 35.000 euro**;
- il superamento di tale soglia comporta l'uscita automatica dal regime agevolato a partire dall'anno successivo.

Casi particolari: cessazione del rapporto di lavoro

La norma prevede una rilevante eccezione.

La verifica del limite **non è richiesta** se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e, al 31 dicembre 2025, il contribuente **non risulta titolare di altri redditi da lavoro dipendente o pensione**.

In pratica:

- è possibile restare nel forfettario anche con redditi superiori a 35.000 euro se il rapporto di lavoro è terminato entro il 2025;
- non è possibile mantenere il regime se il rapporto di lavoro termina nel corso del 2026.

Esempi pratici

Per maggiore chiarezza:

- ✓ reddito da lavoro dipendente 2025 pari a **34.999 euro** → regime forfettario ammesso;
- ✓ reddito da lavoro dipendente 2025 pari a **38.000 euro**, con rapporto cessato entro il 31 dicembre 2025 → regime forfettario ammesso;
- × reddito da lavoro dipendente 2025 superiore a **35.000 euro**, con rapporto ancora attivo → regime forfettario non ammesso;
- × cessazione del rapporto di lavoro nel **2026** → regime forfettario non ammesso.

Altre cause di esclusione dal regime forfettario

Restano ferme le altre condizioni di esclusione previste dalla normativa, tra cui:

- utilizzo di regimi IVA speciali;
- residenza fiscale estera (salvo specifiche eccezioni UE/SEE);
- esercizio prevalente di attività immobiliari o vendita di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazione in società di persone, imprese familiari o controllo di SRL con attività riconducibile;
- svolgimento dell'attività prevalentemente verso l'ex datore di lavoro degli ultimi due anni;
- superamento del limite di redditi da lavoro dipendente oltre i 35.000 euro

BS STUDIO SRL

Sede Legale: Via Palazzetti, 5/A – 40068 S. Lazzaro di S. (BO) - Capitale sociale Euro 10.000,00 – R.I.: BO - C.F./P.I.: 02940061209–
REA:BO– 479122

Uffici: San Lazzaro di Savena (BO)- 40068 Via Palazzetti, 5/A – Telefono: 051 6511429 – Fax: 051 0922336 – e-mail:

info@studiobenettisinibaldi.it

Firenze (FI) – 50127 Via G. del Pian dei Carpini, 96/4 – 50127 Telefono e Fax: 055 430440 – e-mail: benetti@studiobenettisinibaldi.it



Studio Benetti Sinibaldi

Dottori Commercialisti

Dott. Gian Luca Benetti
Dottore Commercialista
benetti@studiobenettisinibaldi.it

Dott. Luca Sinibaldi
Dottore Commercialista
sinibaldi@studiobenettisinibaldi.it

Impatti operativi per i contribuenti

Questa modifica amplia la platea dei soggetti che possono accedere o rimanere nel regime forfettario, ma rende ancora più importante:

- il controllo dei redditi percepiti nell'anno precedente;
- la verifica della posizione lavorativa al 31 dicembre;
- la corretta pianificazione fiscale in caso di transizione tra lavoro dipendente e attività autonoma.

Una valutazione errata può comportare decadenza dal regime, recupero delle imposte e applicazione di sanzioni.

Lo Studio è a disposizione per supportare i clienti nella verifica dei requisiti di accesso, nella valutazione della convenienza fiscale del regime forfettario rispetto ai regimi ordinari e nella corretta gestione degli adempimenti dichiarativi.

Per qualsiasi chiarimento o supporto, restiamo a disposizione,
Cordiali saluti,
Studio Benetti Sinibaldi

BS STUDIO SRL

Sede Legale: Via Palazzetti, 5/A – 40068 S. Lazzaro di S. (BO) - Capitale sociale Euro 10.000,00 – R.I.: BO - C.F./P.I.: 02940061209–
REA:BO– 479122

Uffici: San Lazzaro di Savena (BO)- 40068 Via Palazzetti, 5/A – Telefono: 051 6511429 – Fax: 051 0922336 – e-mail:

info@studiobenettisinibaldi.it

Firenze (FI) – 50127 Via G. del Pian dei Carpinì, 96/4 – 50127 Telefono e Fax: 055 430440 – e-mail: benetti@studiobenettisinibaldi.it